Documento 30/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 30/03/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1536

Note

Allegati

Titolo TASSA REGIONALE PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE - POSSIBILITÀ DI AUTOCERTIFICARE IL SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO – NECESSITÀ O MENO DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ORDINE IN SEDE DI ISCRIZIONE

Testo Viene richiesto parere sulla necessità, da parte dell'Ordine provinciale, di verificare l'assolvimento da parte dell'interessato del pagamento della tassa regionale dovuta per il ritiro, presso l'Università, del certificato di avvenuto superamento dell'esame di Stato.

Questo a seguito della possibilità (oggi : obbligo) di utilizzare l'autocertificazione in luogo della presentazione – in sede di iscrizione all'Ordine – del certificato di abilitazione.

Sulla questione si osserva quanto segue.

Come già riportato nel parere CNI 9/02/2012, allegato alla circolare CNI n.22/2012 citata dall'Ordine, la ricevuta di pagamento della tassa universitaria in esame non è prevista tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione nell'albo degli Ingegneri, specificamente individuati dall'art.7, primo comma, RD 23 ottobre 1925 n.2537.

Non essendo adempimento dovuto ai fini dell'iscrizione all'albo, non può nemmeno predicarsi una dichiarazione sostitutiva rispetto alla sua esibizione (e questo già prima delle recenti riforme).

Si ritiene dunque che il controllo sull'avvenuto versamento della tassa per il rilascio dei certificati di abilitazione sia compito che spetta alle Università e non ai Consigli degli Ordini provinciali.

Non si vede quindi – in assenza di un obbligo di controllo in capo all'Ordine previsto per legge – come potrebbe il Consiglio dell'Ordine essere chiamato a rispondere a titolo di "responsabilità concorsuale", qualora l'interessato non abbia pagato la tassa, per un adempimento di competenza di altri soggetti istituzionali.

E questo, si badi bene, anche nell'ipotesi (probabile) che nemmeno tale tassa sia passibile di autocertificazione. Tale circostanza, infatti, non inciderebbe sulla soluzione qui affermata, secondo cui tale verifica spetta all'Università, trattandosi di piani diversi.

In questi termini è il parere richiesto, salvo motivato diverso avviso dei Ministeri competenti.